

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1145)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori NOÈ, CAROLLO, ALESSANDRINI, DAL FALCO, CENGARLE, MURMURA, SANTALCO, REBECCHINI, CALVI, DELLA PORTA, SALERNO e BOANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 MAGGIO 1973

Istituzione dell'Ente nazionale per gli aeroporti civili italiani (ENACI)

ONOREVOLI SENATORI. — Nell'ultimo decennio l'aviazione civile ha assunto ovunque nel mondo occidentale, e di conseguenza nel nostro Paese, uno sviluppo notevole con tassi di incremento che vanno dal 15 per cento nel settore dei passeggeri trasportati al 25 per cento nel settore delle merci.

È risaputo ormai che il traffico aereo quadruplica ogni dieci anni e che i problemi di varia natura che esso pone ai Governi e agli enti che si occupano del trasporto aereo (vettori ed enti aeroportuali) sono di tale complessità da non poter essere ignorati o differiti nel tempo, per le gravi implicazioni che essi determinerebbero, ove non risolti o tardivamente risolti.

In Italia da anni si discute sulla necessità di dare nuovo assetto al settore dell'aviazione civile e da più parti si invoca una maggiore attenzione per le esigenze di questo settore, che in verità è stato sin qui trascurato o non sufficientemente considerato.

A suo tempo la Commissione Caron aveva individuato la necessità di staccare l'aviazione civile dal Ministero della difesa ed aveva proposto la creazione di un Ministero *ad hoc*, sottolineando come non fosse più consentito ad un Paese moderno di confondere i problemi civili dell'aeronautica con quelli invece propri dei militari.

Da quella indagine nacque nel 1963 l'Ispettorato generale dell'aviazione civile trasformato successivamente in Direzione generale allorchè il Ministero dei trasporti si trasformò in Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Non è però che tali trasformazioni strutturali abbiano molto contribuito ad eliminare le difficoltà in cui da noi si è sempre dibattuta l'aviazione civile.

Il quadro si è fatto ancora più preoccupante negli ultimi anni, in cui alle deficienze organizzative si aggiunge la mancanza di uomini, che non possono essere reperiti all'infuori dell'amministrazione statale, e la costante carenza dei mezzi finanziari.

Il recente rapporto sullo stato della rete aeroportuale, più comunemente noto come rapporto Lino, dedica una esauriente disamina a questa situazione e pur non indicando la soluzione da adottare, per ovvio rispetto alla classe politica e parlamentare, lascia chiaramente intendere l'urgenza di porre mano al problema e di risolverlo, stante la inadeguatezza delle attuali strutture direzionali dell'aviazione civile.

D'altra parte anche sotto il profilo più squisitamente finanziario, tecnico e tecnologico non si può lasciare il mondo aeroportuale italiano nelle condizioni in cui si trova, nè è pensabile che si possa continuare a

basarsi sulle iniziative e sulle spinte periferiche che, se hanno una giustificazione iniziale, non sono in grado di conservare alla lunga quella carica di vitalità e di aggressività che presentano inizialmente allorchè la periferia desidera avviare un nuovo aeroporto.

Oltre ad esigenze di razionalizzazione e di pianificazione impongono metodi e strade nuove considerazioni obiettive circa la capacità finanziaria degli enti locali assillati quasi ovunque da altri compiti prioritari.

È per questo motivo che riteniamo si debba proporre al Parlamento la realizzazione di strutture più moderne ed efficienti, sulla scorta anche di quanto si è verificato all'estero nell'ultimo decennio.

Postula una tale soluzione anche l'esigenza di risolvere, in maniera non frammentaria ma in un quadro razionale ed organico, i problemi gestionali degli aeroporti romani, nonché l'indispensabilità di dare direttive più tempestive, appropriate ed economicamente valide a tutto il mondo aeroportuale italiano, che invano li ha in questo decennio attesi dall'Ispettorato prima e dalla Direzione generale dell'aviazione civile poi.

I concetti cui si ispira il disegno di legge sono i seguenti.

L'articolo 1 fissa i compiti dell'Ente, che vanno dalla progettazione alla realizzazione e alla gestione dei servizi aeroportuali.

All'Ente è affidato anche il controllo della costruzione e della gestione degli aeroporti statali dati in concessione, nonché degli aeroporti costruiti per iniziativa degli enti locali.

L'Ente avrà l'organizzazione e il coordinamento dei servizi attualmente affidati sugli aeroporti ad altri Ministeri.

Svolgerà la propria attività secondo le direttive di un comitato interministeriale composto dai Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile è il presidente dell'Ente.

L'articolo 2 prevede che alla progettazione e alla costruzione di aeroporti l'Ente possa provvedere direttamente o tramite profes-

sionisti o imprese pubbliche e private. La gestione può essere affidata anche ad organizzazioni, purchè costituite tra enti locali. Alle opere realizzate dall'Ente sia direttamente che indirettamente non si applicano gli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria.

L'articolo 3 prevede che le opere necessarie all'attuazione dei compiti dell'Ente siano dichiarati di pubblica utilità ed indifferibili.

L'articolo 4 stabilisce che all'Ente siano trasferiti tutti i beni mobili ed immobili costituiti dagli aeroporti statali e dalle relative infrastrutture e pertinenze. L'Ente ha anche competenza nelle zone destinate all'aviazione civile degli aeroporti militari. Spettano all'Ente tutte le somme stanziato dallo Stato per l'impianto e il potenziamento degli aeroporti nonché tutti i diritti relativi all'uso degli aeroporti. Le leggi vigenti per gli aeroporti di Milano, Torino, Genova e Venezia restano in vigore, come restano in vigore le concessioni e convenzioni in atto con enti locali o con società da essi dipendenti.

L'articolo 5 prevede la possibilità per l'Ente di emettere obbligazioni.

L'articolo 6 prevede la materia di competenza del Comitato dei ministri che deve presiedere all'attività dell'Ente.

L'articolo 7 demanda al Ministro dei trasporti di vigilare sull'attività dell'Ente al fine di assicurare la conformità ai suoi fini istituzionali e alle direttive impartite dal Comitato dei ministri.

L'articolo 8 fissa gli organi dell'Ente, che sono il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale, il direttore generale.

Gli articoli 9, 10, 11, 13 e 14 fissano i poteri del presidente, del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

L'articolo 12 prevede il controllo della Corte dei conti sulla gestione dell'ente.

Gli articoli 15 e 16 si riferiscono alla nomina e alle funzioni del direttore generale.

L'articolo 17 affida la consulenza e il patrocinio legale dell'Ente all'Avvocatura generale dello Stato.

L'articolo 18 abroga tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con il contenuto del disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È istituito l'Ente nazionale per gli aeroporti civili italiani (ENACI) con il compito di provvedere:

1) alla progettazione e realizzazione delle opere necessarie allo sviluppo e al potenziamento del sistema aeroportuale statale destinato all'aviazione civile, alla conservazione e amministrazione dei relativi beni, nonché alla gestione dei servizi aeroportuali;

2) al controllo della costruzione e della gestione degli aeroporti statali in concessione, nonché degli aeroporti costruiti su iniziativa e a carico degli enti locali (Regioni, Comuni, Provincie e loro consorzi);

3) all'organizzazione e al coordinamento, d'intesa con gli organi competenti, dei servizi spettanti, nell'ambito aeroportuale, ad altri Ministeri e a enti pubblici anche locali, quali i servizi di assistenza al volo, di pubblica sicurezza, finanza, dogana, nonché dei servizi telefonici, telegrafici, sanitari e antincendi il cui onere resta a carico dei Ministeri e degli enti di competenza.

L'Ente ha altresì il compito di promuovere e attuare iniziative di interesse nazionale nei settori connessi e complementari al settore aeroportuale.

L'Ente ha sede a Roma e personalità giuridica pubblica. È sottoposto alla vigilanza del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile e svolge la propria attività secondo le determinazioni e le direttive del Comitato interministeriale composto dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, che ne è il presidente, e dai Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, della difesa, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del turismo e dello spettacolo.

Art. 2.

Alla progettazione e alla costruzione aeroportuali l'Ente può provvedere direttamente, per mezzo di contratti con professionisti o con imprese pubbliche o private.

La gestione degli aeroporti può essere concessa solo ad organizzazioni costituite tra gli enti locali interessati, oppure a società private al cui capitale sociale l'interesse pubblico partecipi, direttamente o indirettamente, in via prevalente. Le concessioni e le relative convenzioni sono deliberate dal consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile.

Alle opere aeroportuali realizzate dall'ente, sia direttamente che tramite concessionari, non si applicano le norme di cui al terzo comma dell'articolo 8 della legge 6 agosto 1967, n. 765, relative alle quote parti di urbanizzazione primaria e secondaria.

Art. 3.

Le opere necessarie all'attuazione dei compiti affidati all'Ente sono dichiarate di pubblica utilità ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni.

Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere stesse sono decise in via amministrativa dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il consiglio di amministrazione dell'Ente. In caso di urgenza il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile può ordinare l'occupazione dei beni indispensabili per l'esecuzione dei lavori.

L'indennità di espropriazione è determinata, in base alla legge 15 gennaio 1885, n. 2892, dagli uffici tecnici erariali competenti per territorio.

Le aree necessarie alla realizzazione delle opere oggetto della presente legge saranno espropriate a cura e spese dell'Ente.

Art. 4.

Sono trasferiti in proprietà all'Ente tutti i beni mobili e immobili costituiti dagli aeroporti statali, indicati nell'allegata tabella A,

con le relative infrastrutture e pertinenze. All'Ente è pure delegato l'esercizio delle competenze del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile sulle zone degli aeroporti militari destinati all'aviazione civile, indicati nell'allegata tabella *B*.

Sono inoltre assegnati all'Ente le somme stanziare nel bilancio dello Stato per l'impianto, l'estensione e il potenziamento strutturale e funzionale degli aeroporti, nonché tutti i proventi dei diritti aeroportuali, quali i diritti di approdo, partenza, imbarco e sbarco passeggeri e merci, i diritti demaniali, i canoni di locazione a concessione ed ogni altro provento connesso ai servizi aeroportuali.

All'attuazione delle disposizioni dei commi precedenti si provvederà con decreti dei Ministri dei trasporti e dell'aviazione civile, delle finanze e del tesoro, secondo le loro competenze.

Nulla è innovato rispetto alle leggi in vigore concernenti il sistema aeroportuale di Milano, l'aeroporto di Torino Caselle, di Genova Sestri, di Venezia e alle concessioni e relative convenzioni in atto, anche se non ancora formalmente perfezionate, relative agli aeroporti o zone di aeroporti statali concessi in gestione a enti e società.

Art. 5.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile l'Ente può essere autorizzato a emettere obbligazioni entro limiti e secondo le modalità approvate di volta in volta dal Comitato interministeriale per il credito e il risparmio.

Alle obbligazioni emesse dall'Ente può essere accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e il pagamento degli interessi.

Le obbligazioni emesse a sensi dei commi precedenti sono parificate alle cartelle di credito comunale e provinciale della Cassa depositi e prestiti, sono ammesse di diritto alla quotazione di borsa, sono comprese fra i titoli sui quali l'Istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni, e possono

essere accettate quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Gli enti di qualsiasi natura esercenti il credito, l'assicurazione e l'assistenza, nonchè gli enti morali sono autorizzati, anche in deroga a disposizioni di legge, di regolamento o di statuti, ad investire le loro disponibilità nelle obbligazioni predette.

Con decreto del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, di concerto coi Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, l'Ente può essere autorizzato all'acquisto e all'alienazione di partecipazioni azionarie in società aventi per oggetto sociale attività connesse a quelle assegnate all'Ente stesso.

Art. 6.

Il Comitato dei ministri di cui all'articolo 1 determina le direttive generali cui dovrà informarsi l'attività dell'Ente, anche in materia di politica tariffaria per l'uso delle infrastrutture e dei servizi aeroportuali, tenuto conto dei vari interessi incidenti in materia; nonchè le direttive per le eventuali concessioni agli enti di cui all'articolo 2.

Sono soggetti all'approvazione del Comitato:

- 1) i programmi annuali dell'Ente, nel quadro del programma economico nazionale;
- 2) il bilancio preventivo, il consuntivo e la relazione sull'attività dell'Ente da presentare ai due rami del Parlamento insieme con il consuntivo, a cura del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Art. 7.

Il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile esercita la vigilanza sull'attività dell'Ente al fine di assicurarne la conformità ai suoi fini istituzionali e alle direttive e ai programmi deliberati dal Comitato dei ministri.

A questo scopo dispone ispezioni sulle attività affidate all'Ente. Il Ministro dispone altresì ispezioni particolari sul funzionamento degli aeroporti gestiti dall'Ente, o dati in

concessione sotto il profilo amministrativo, economico, finanziario e tecnico.

In caso di accertate gravi deficienze e irregolarità, tali da compromettere il normale funzionamento dell'Ente, di violazione di leggi e regolamenti, oppure di ripetute inosservanze delle direttive del Comitato dei ministri, il Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato suddetto, può sciogliere il consiglio di amministrazione. In tal caso i poteri del presidente, del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono esercitati da un amministratore straordinario, nominato con lo stesso decreto di scioglimento degli organi ordinari di amministrazione.

Entro sei mesi dalla nomina dell'amministratore straordinario deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione.

L'amministratore straordinario esercita tutti i poteri degli organi ordinari di amministrazione fino alla ricostituzione di questi ultimi. Compie tutti gli atti necessari all'organizzazione ed al funzionamento dell'ente. Alla fine del suo mandato presenta una relazione al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il Ministro provvede inoltre agli atti di sua competenza, come previsto dalle norme degli articoli seguenti.

Art. 8.

Sono organi dell'Ente:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3 il collegio sindacale;
- 4) il direttore generale.

Art. 9.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, convoca il consiglio di amministrazione ed ha il potere di compiere tutti gli atti non attribuiti alla competenza del consiglio di amministrazione. Il vice presidente coadiuva il presidente nella trattazione

degli affari deferitigli e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

Il presidente, sentito il consiglio di amministrazione, può delegare al vice presidente, a singoli componenti il consiglio e al direttore generale la trattazione di affari specifici.

Gli emolumenti del presidente, del vice presidente, dei consiglieri, come dei componenti il collegio sindacale di cui all'articolo seguente, sono stabiliti dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato dei ministri.

Art. 10.

Il consiglio di amministrazione è composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone aventi comprovata competenza tecnica e amministrativa, secondo criteri di competenza e di indipendenza, al fine di assicurare una composizione dell'organo collegiale esclusivamente tecnico-amministrativa e non rappresentativa.

A uno dei consiglieri è conferita la qualifica di vice presidente.

Il presidente, il vice presidente e gli altri componenti il consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato dei ministri di cui al precedente articolo 1.

Durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati per uguale periodo.

Con le stesse modalità, e per il rimanente periodo del mandato in corso, si provvede alla sostituzione dei membri del consiglio di amministrazione cessati dalla carica per qualsiasi motivo.

Le cariche di presidente, vice presidente e consigliere sono incompatibili con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o di enti locali, o di componente degli organi di amministrazione o sindacali o comunque partecipe di imprese di diritto privato. Chiunque si trovi in una delle situazioni di incompatibilità indicate è dichiarato decaduto dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Art. 11.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi, di cui uno con funzione di presidente, e di due supplenti. Dura in carica tre anni. I suoi componenti possono essere confermati solo per un secondo triennio.

Il collegio sindacale è nominato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato dei ministri.

Due membri effettivi sono designati rispettivamente dal Ministro del tesoro e dal Ministro del bilancio e della programmazione economica.

La carica di componente del collegio sindacale è incompatibile con la qualità di dipendente dello Stato, di amministratore o dipendente di enti pubblici o enti locali o di componente degli organi di amministrazione o sindacali o comunque partecipi di imprese di diritto privato.

Chiunque si trovi in una delle situazioni di incompatibilità sopra citate è dichiarato decaduto dalla carica qualora entro quindici giorni dalla comunicazione della nomina non sia cessata la situazione di incompatibilità.

Il collegio sindacale esercita il controllo contabile sugli atti di amministrazione dell'Ente.

Riferisce sull'azione di controllo al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile e al Ministro del tesoro.

Art. 12.

Un magistrato della Corte dei conti esercita il controllo sulla gestione dell'Ente con le modalità previste negli articoli 4, 7, 8, 9 e 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Art. 13.

Il consiglio è preposto all'amministrazione dell'Ente. In particolare adotta le deliberazioni concernenti:

1) lo statuto dell'Ente e le sue successive modificazioni;

2) l'assunzione, su proposta del direttore generale, del personale dirigente e il relativo trattamento economico;

3) l'attuazione dei programmi approvati dal Comitato dei ministri, nonchè la determinazione dei programmi da sottoporre per l'approvazione a detto Comitato, integrato dal relativo piano di finanziamento;

4) le tariffe per l'uso degli aeroporti o dei servizi aeroportuali;

5) i regolamenti per la disciplina, anche a mezzo di segnaletica, dell'accesso agli aeroporti e del movimento delle persone e dei mezzi di qualsiasi specie, con riguardo anche al parcheggio e alla sosta degli autoveicoli, pubblici e privati, compresi i *taxi*. Tali regolamenti avranno efficacia anche nelle zone immediatamente esterne agli aeroporti, entro un perimetro da determinarsi dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile secondo le esigenze di ordine e di sicurezza del traffico aeroportuale;

6) le concessioni di cui all'articolo 2, le concessioni di attività commerciali secondarie nell'ambito degli aeroporti, le autorizzazioni di attività aeree in determinati aeroporti, nonchè la locazione di immobili;

7) l'emissione di obbligazioni;

8) l'acquisto, la vendita e la permuta di beni mobili e immobili e le coperture assicurative;

9) i contratti di mutuo, anche all'estero, e gli altri contratti;

10) il bilancio preventivo, le successive variazioni nonchè il bilancio consuntivo da presentare al Ministro con la relazione generale sull'attività svolta nel corso dell'esercizio finanziario;

11) la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi dell'Ente, nonchè le tassazioni.

Tutte le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono comunicate al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Ferme restando le competenze del Comitato dei ministri, sono soggette all'approvazione del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile le deliberazioni di cui ai numeri 1), 3), 4), 5), 6), 7) e 10), nonchè i contratti

di importo superiore ai limiti da stabilirsi dal Ministro stesso, secondo le direttive del Comitato dei ministri.

Le deliberazioni del consiglio di amministrazione sono adottate a maggioranza dei componenti. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza di almeno cinque componenti compreso il presidente.

Art. 14.

Il consiglio di amministrazione promuove la convocazione periodica di conferenze consultive nelle quali siano rappresentati gli interessi dell'amministrazione centrale, degli enti regionali, degli enti e società esercenti attività interessanti l'aeronautica e le infrastrutture aeroportuali.

Tali conferenze avranno in particolare per oggetto l'esame dei programmi annuali e pluriennali dell'Ente, della politica tariffaria, nonché di ogni altro argomento sul quale il consiglio deciderà di sentire il parere di dette conferenze.

Art. 15.

Il direttore generale è nominato dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile sentito il consiglio di amministrazione, fra persone aventi comprovata competenza ed esperienza nel campo dell'attività aeroportuale.

In caso di cessazione e di impedimento del direttore generale, il Ministro può nominare un direttore generale *ad interim*, per una durata non superiore a sei mesi.

Il trattamento economico spettante al direttore generale è stabilito dal Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile, sentito il Comitato dei ministri.

Art. 16.

Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione

dei provvedimenti che ritiene necessari. È responsabile dell'esecuzione delle delibere del consiglio e di ogni altro compito che gli sia conferito dal presidente e dal consiglio, e sovrintende all'attività di tutti gli uffici centrali e periferici dell'Ente.

Alla fine di ogni esercizio presenta al presidente del consiglio di amministrazione una relazione sul funzionamento dei servizi societari, sull'attuazione dei programmi e sulla situazione generale degli aeroporti dipendenti dall'Ente. Predisponde lo schema di bilancio preventivo e consuntivo dell'Ente.

Provvede, nei limiti e secondo i criteri stabiliti dal consiglio, ai contratti e alle concessioni non rientranti tra quelle di cui all'articolo 2 della presente legge.

Il direttore generale provvede inoltre alle assunzioni, alle promozioni e alla disciplina degli impiegati tecnici e amministrativi e degli operai.

Gli atti e i contratti dell'Ente sono regolati dalle leggi di diritto privato. I rapporti di impiego e di lavoro sono regolati su base contrattuale collettiva e individuale.

Art. 17.

Il patrocinio legale dell'azienda è affidato all'Avvocatura dello Stato, che assume altresì la rappresentanza e la difesa degli impiegati ed agenti dell'azienda in giudizi civili e penali che li interessano per fatti e cause di servizio.

Art. 18.

Sono abrogate le disposizioni contrarie o comunque incompatibili con le norme della presente legge.

Art. 19.

La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA A

Roma - Fiumicino

Palermo - Punta Raisi

TABELLA B

Roma - Ciampino

Alghero

Bari

Brindisi

Cagliari

Catania

Comiso

Crotone

Falconara

Firenze

Grosseto

Napoli

Olbia

Padova

Pantelleria

Pescara

Reggio Calabria

Roma - Urbe

Taranto

Trapani

Verona

Vibo Valentia